

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Delibera n. 46/2021 - Cl. 1.28 del 18 marzo 2021.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE, LA REGIONE PIEMONTE E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITÀ DI RACCORDO E COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI IN PIEMONTE - RINNOVO. (DB/SSC)

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", che all'articolo 9, comma 3 prevede che il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni effettua o dispone ispezioni, anche straordinarie, negli istituti di assistenza pubblici o privati;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 117 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario anche minorile";

Visto l'articolo 26 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", che dispone che la funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

Visto l'articolo 2, lettere g), i) e m) della l.r. n. 31 del 9 dicembre 2009, istitutiva del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che stabilisce che la Garante concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti e in strutture residenziali, alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato e svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;

Preso atto che con D.G.R. n. 8-2905 del 15.02.2016 la Giunta regionale ha approvato un Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura presso il Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta, della durata di due anni, per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori ubicate sul territorio della Regione stessa;

Preso atto che con D.G.R. n. 19-6906 del 25.05.2018 la Giunta regionale ha confermato il protocollo sopra citato, estendendolo al Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e alla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Rilevato che gli Enti firmatari del protocollo intendono dare continuità alla positiva esperienza nell'attuazione degli interventi di vigilanza, conservando sostanzialmente integri i contenuti e gli impegni delle Parti;

Considerato che è stato predisposto il rinnovato schema del Protocollo (**allegato A**) che ha come oggetto la prosecuzione, tra la Procura Minorenni, la Regione Piemonte, la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro di Giustizia Minorile, della promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti;

Considerato che lo schema di Protocollo **allegato**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha durata triennale e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale del Piemonte;

L'Ufficio di Presidenza, all'*unanimità dei presenti*,

DELIBERA

1. di prendere atto, per le ragioni sopra descritte, dello schema di "Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori sul territorio della Regione Piemonte", **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);
2. di dare atto che tale Protocollo ha durata triennale e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale del Piemonte;
3. di dare atto che la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza procede a sottoscrivere il Protocollo in oggetto.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA ,**

LA REGIONE PIEMONTE

**IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E
LA LIGURIA**

LA GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITA' DI RACCORDO E
COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI**

PER MINORI

SUL TERRITORIO DEL PIEMONTE

TRA

La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura Minorenni", con sede in Torino, (codice fiscale), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Emma Avezzù, nata a il, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Procura Minorenni;

La Regione Piemonte – con sede legale in Torino – (codice fiscale.....), nella persona dell'Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità Avv. Chiara Caucino, nata a....., il.....e dell'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia sanitaria Dr. Luigi Genesio Icardi, nato a.....il..... domiciliati per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;

E

Il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria di seguito denominato "Centro di Giustizia Minorile" con sede in Torino, (codice fiscale) nella persona del Dr. Antonio Pappalardo, nato ail....., domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede del centro per la Giustizia Minorile, Torino;

E

La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di seguito denominata "Garante", nella persona della Dr.ssa Ylenia Serra, nata a....., il....., domiciliata ai fini del presente protocollo presso la sede del Consiglio regionale, Piazza Solferino 22 Torino;

PREMESSO CHE:

.Il 3° comma dell'art. 9 della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo;

.la Legge Regionale n. 1 dell'8/01/2004 stabilisce, all'art. 26, che la funzione di vigilanza, espletata dalle Commissioni territorialmente competenti, consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;

.La LR n. 31 del 9 dicembre 2009 "Istituzione del garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza", prevede, all'art. 2 comma 1, lettera g), che il Garante "concorre anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 ...", alla successiva lettera i) che il Garante "concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato"; ed infine alla lettera m) del medesimo comma, che il Garante "svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del TM";

.Il D.P.R. 448 del 22/09/1988 e il D.Lgs. n.272 del 28/07/1989, la Legge 117 del 11/08/2014 e il D.lgs. n. 121 del 02/10/2018 prevedono che il Centro di Giustizia Minorile, per il tramite dei propri servizi minorili (tra cui gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti Penali per i Minorenni, i Centri di Prima Accoglienza) sia chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti in ambito penale di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni a carico di minori e giovani adulti fino al compimento del venticinquesimo anno di età; il D.Lgs. n.272 del 28/07/1989 all'art. 10 definisce altresì i criteri gestionali e organizzativi a cui le comunità, che stipulano convenzioni con il Centro di Giustizia Minorile, devono rispondere; la Circolare 2/2017 e l'Avviso pubblico del 2017 per la Costituzione dell'"Elenco Aperto delle Strutture Residenziali che accolgono minori e giovani sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile" del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, prevedono che il Centro di Giustizia Minorile istituisca al proprio interno un Gruppo di Monitoraggio Comunità con il compito di effettuare verifiche presso le strutture residenziali approvate e iscritte in tale Elenco Aperto, in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese e alla sussistenza dei requisiti funzionali ed organizzativi;

Il soggetto minorenni differisce notevolmente dall'adulto e necessita di un servizio di accoglienza, educativo e di cura il più possibile aderente a un modello relazionale/familiare funzionale al suo benessere psicofisico e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un'azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;

.la Procura per i Minorenni, la Regione Piemonte, la Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro di Giustizia Minorile, auspicano di poter individuare ed attivare modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci mandati istituzionali, un proficuo scambio di informazioni e collaborazione attiva, funzionale ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per Minori sotto il profilo sia organizzativo sia strutturale e conseguentemente la qualità dell'ambiente di vita dei minori collocati in comunità;

VISTE

.la normativa nazionale sulla materia e, in particolare, l'art. 6 comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; la normativa regionale e, in particolare, la D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori. Revoca della D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004", e s.m.i. che ridefinisce le tipologie di struttura per minori e i relativi requisiti strutturali e gestionali; la D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019 "Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori"; la D.G.R. n. 7-2645 del 22 dicembre 2020 Aggiornamento degli indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le attività relative alla autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art.26 c.1 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Revoca delle DDGR 124-18354 del 14 aprile 1997 e n.32-8191 dell'11.02.2008 ed anche la DGR 28/10/2013 n. 24-6579 "Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della DGR n. 57-13642 del 22/03/2010", che approva le linee guida per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Commissioni di Vigilanza delle ASL in materia di strutture sanitarie private; le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni", approvate in Conferenza Unificata Stato Regioni il 14 dicembre 2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha come oggetto la collaborazione tra la Procura Minorenni, la Regione Piemonte, la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Centro di Giustizia Minorile, in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti.

Tale collaborazione tende a:

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti su un obiettivo comune;

- potenziare gli esiti dell'attività di controllo sulle strutture autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- promuovere un sistema per la ricognizione delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai firmatari e dalle Commissioni di Vigilanza, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcuna autorizzazione.

Fine ultimo della collaborazione è garantire un'azione sinergica e integrata, che tenda alla tutela del maggior benessere psicofisico possibile dei minori ospitati presso le strutture residenziali per minori.

ART. 2

Modalità di effettuazione

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di dati, nel rispetto delle reciproche competenze e della privacy dei minori ospiti, secondo quanto previsto dall'art. 9. Si concretizza nella costituzione di un tavolo che si riunisce a cadenza almeno trimestrale e preferibilmente mensile di confronto e coordinamento tra le parti, con il coinvolgimento delle Commissioni di Vigilanza e dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino.

ART. 3

Impegni comuni

Le parti si impegnano a:

- curare la raccolta dei dati disponibili relativi all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo;
- comunicarsi reciprocamente i dati e le informazioni relative alle Comunità, anche in esito alle ispezioni/sopralluoghi effettuati;
- costruire procedure idonee alla diffusione a tutti i servizi (sociali e sanitari) regionali, competenti per il collocamento dei minori nelle comunità a valenza sociale o sanitaria, della documentazione relativa alla situazione delle strutture, rilevata attraverso le ispezioni effettuate dagli organi competenti;
- concordare le date degli incontri periodici e parteciparvi, preparando il materiale utile a un confronto attivo e fruttuoso;
- condividere criteri e parametri per omogeneizzare l'attività di vigilanza sulle strutture per i minori
- definire le informazioni e i dati di reciproco interesse che ogni Commissione di Vigilanza deve rilevare in occasione dello svolgimento delle attività di competenza;
- condividere strategie e procedure volte, da un lato, a fronteggiare le criticità rilevate nelle strutture, e dall'altro, a monitorare e sostenere azioni migliorative messe in atto dalle stesse;
- condividere all'interno del tavolo le buone pratiche messe in atto dalle comunità.

ART. 4

Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni

In particolare, la Procura Minorenni si impegna a segnalare alle Commissioni di Vigilanza, alla Regione Piemonte, al Centro di Giustizia Minorile ed alla Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza gli esiti della propria attività ispettiva, evidenziando le eventuali criticità riscontrate per le valutazioni di competenza.

ART. 5

Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in collaborazione con la Garante Regionale per l'Infanzia l'Adolescenza, si impegna a:

- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate all'implementazione delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi;

La Regione Piemonte, inoltre, si impegna a:

- dare indicazioni alle Comunità affinché comunichino, mensilmente (entro il 5 di ogni mese), il numero e l'elenco degli ospiti alla Commissione di Vigilanza competente per territorio; tali elenchi dovranno essere raccolti e trasmessi mensilmente dalle rispettive Commissioni di Vigilanza alla Procura Minorenni;
- stimolare le Commissioni di Vigilanza, affinché forniscano alla Procura Minorenni, alla Regione Piemonte e al Centro di Giustizia Minorile un elenco (denominazione Comunità, indirizzo, indicazione della Società/cooperativa/Ente gestore ed indicazione della sede legale, generalità del rappresentante legale, recapiti tel/fax/e-mail/PEC) delle strutture residenziali per minori di propria competenza, e comunichino le eventuali modifiche, nonché copia dei Verbali delle attività ispettive.

ART. 6

Impegni del Centro di Giustizia Minorile

Il Centro per la Giustizia Minorile si impegna a:

- comunicare alla Procura Minorenni, alla Regione Piemonte, alla Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e alle Commissioni di Vigilanza territorialmente competenti, le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza per il tramite dei servizi minorili della

giustizia, nonché attraverso le verifiche effettuate direttamente presso le strutture residenziali che ospitano minori e giovani sottoposti a provvedimento penale;

- collaborare alla circolarità delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, e curarne la diffusione tra gli operatori dei propri servizi che sono chiamati a seguire e monitorare i percorsi dei minori e giovani sottoposti a provvedimento penale;
- fornire informazioni in merito all'evoluzione della tipologia dell'utenza in carico alla Giustizia Minorile;
- aggiornare periodicamente i Soggetti firmatari e le commissioni di vigilanza rispetto alle strutture iscritte nell'Elenco Aperto delle strutture residenziali che ospitano minori e giovani sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile.

ART .7

Impegni della Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza si impegna a:

- condividere con la Procura Minorenni, la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile e le Commissioni di Vigilanza le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle funzioni di propria competenza, ai sensi della L.R. 31/2009, evidenziando eventuali criticità e condividendo, anche al fine di promozione, eventuali buone prassi;

- collaborare con la Regione Piemonte nella realizzazione delle seguenti attività:

 - promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;

 - fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'implementazione delle pratiche esistenti in particolare relative agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi.

ART. 8

Corrispettivi economici

Il presente protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti e raccolti in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo sono considerati strettamente riservati e sono trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 10
Efficacia

Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per la durata di tre anni e sarà rinnovato alla scadenza mediante atto formale, non comportando alcun onere di spesa a carico delle parti.

In caso di violazione degli impegni di cui al presente protocollo, lo stesso perderà immediatamente efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi impegni, previa contestazione in contraddittorio delle inadempienze.

ART. 11
Norma finale

Il presente protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 della tariffa, parte II, del DPR 131/1986 e s.m.i.

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni:
Il Procuratore della Repubblica

Per la Regione Piemonte:
Gli Assessori delegati

Per il Centro per la
Giustizia Minorile
Il Dirigente

La Garante Regionale
per l'Infanzia e l'Adolescenza

ALLEGATO

PROSPETTI CONTATTI

PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE per i MINORENNI
del Piemonte e Valle d'Aosta

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>

COMMISSIONE di VIGILANZA

di

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>

Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>

Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza

<i>NOMINATIVO</i>	<i>MANSIONE</i>	<i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i>